

## Accesso agli atti amministrativi: come funziona il nuovo Foia?

**Autore:** Redazione

**In:** Focus

**Cerchi un avvocato? Confronta subito i preventivi dei nostri migliori esperti. È gratis!**

Il 23 dicembre 2016 è entrato definitivamente in vigore il cosiddetto **Foia (Freedom of Information Act)**, la nuova disciplina che regola **l'accesso agli atti amministrativi** e permette a tutti i cittadini di visionare atti e documenti della pubblica amministrazione. Non è più necessario, dunque, fornire una motivazione specifica: i documenti sono aperti a tutti nel segno della trasparenza. Eccezion fatta per alcuni casi in particolare, in cui **la PA può rifiutarsi**.

Vediamo allora come funziona il Foia e in quali casi al cittadino può essere negato l'accesso.

**Come cambia la Pubblica Amministrazione? Clicca qui per conoscere il nuovo canale di formazione dedicato alla Digitalizzazione della PA.**

## Che cos'è il nuovo Foia?

Il **Foia** (Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97) è la nuova legge sulla **trasparenza amministrativa** e sull'accesso civico ai dati e documenti pubblici.

L'espressione "**Freedom of Information Act**" si riferisce in realtà a una legge emanata negli Stati Uniti negli anni Sessanta e che garantiva l'accesso pubblico agli archivi di Stato: in Italia, il termine è passato a connotare la legge tanto attesa che desse ai cittadini la possibilità di **visionare tutti (o quasi) gli atti amministrativi** che precedentemente non venivano pubblicati.

Dalla fine dell'anno scorso, dunque, **chiunque può accedere** agli atti delle amministrazioni pubbliche, statali ma anche regionali e locali, senza fornire una motivazione specifica e in modo **totalmente gratuito**. A seguito della richiesta, l'amministrazione ha l'obbligo di **rispondere entro 30 giorni**. Fuori, oltre alle società e agli altri enti privati, restano solo alcuni specifici tipi di documenti.

## In quali casi l'amministrazione può rifiutarsi?

L'amministrazione può **rifiutare la richiesta di accesso** agli atti e ai documenti solo in alcuni casi

particolari.

In particolare, l'istanza di accesso può essere respinta in caso di necessità di **ordine pubblico superiore** (segreto di Stato, sicurezza pubblica, difesa militare, stabilità finanziaria ed economica dello Stato) e di **tutela della privacy** (protezione dei dati personali, libertà di corrispondenza, diritto d'autore e anche segreti commerciali). Il rifiuto, in ogni caso, deve essere **adeguatamente motivato** dall'amministrazione.

In caso di assenza di motivazione o di rifiuto ritenuto ingiusto, il cittadino può ricorrere a **una serie di rimedi**.

### **I ricorsi al responsabile anticorruzione e al difensore civico**

Se il cittadino riceve un rifiuto di accesso al documento al quale è interessato, può rivolgersi al **responsabile anticorruzione** o al **difensore civico**.

Il responsabile anticorruzione si occupa di **garantire la trasparenza** nei pubblici uffici e prevenire la corruzione. Il cittadino a cui sia stato rifiutato di visionare un atto al quale era interessato può chiedere al responsabile di riesaminare la questione, e quest'ultimo è tenuto a pronunciarsi con provvedimento motivato **entro 20 giorni**.

Se la richiesta di accesso al documento è stata presentata a un'**amministrazione locale o regionale**, il cittadino può inoltre fare ricorso al **difensore civico**. Il difensore civico, che si occupa più in generale di

abusi e anomalie nei rapporti con la pubblica amministrazione, deve pronunciarsi **entro 30 giorni**.

### **Il ricorso al garante della privacy**

Nei casi in cui alla base del rifiuto della pubblica amministrazione vi sia la **tutela dei dati personali** e della privacy, il cittadino può chiedere un secondo parere al garante per la protezione dei dati personali. Il garante dovrà esprimere il suo giudizio **entro 10 giorni**, periodo durante il quale i termini per la pronuncia del responsabile anticorruzione e del difensore civico rimarranno sospesi.

In caso di **ricorso al giudice** contro la decisione, infine, va ricordato che il tribunale competente è il **Tar**, il tribunale amministrativo regionale.

<https://www.diritto.it/accesso-agli-atti-amministrativi-come-funziona-il-nuovo-foia/>